



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

◆ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

REGOLAMENTO COMUNALE



DI POLIZIA URBANA



Approvato con delibera C.C. n.55 del 04.07.2005
Esecutivo dal 31.07.2005

Modificato art. 10 con delibera C.C. n. 43 del 30.11.2009
(modifiche in grossetto)

Modificato art. 28 con delibera C.C. n. 9 del 01.03.2013
(modifiche in grossetto corsivo)

**REGOLAMENTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE TEN. LEONARDO ZUCCHIATTI**

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana (nel proseguo denominato, per brevità “Regolamento”) disciplina, nell’ ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3 e del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento trova applicazione limitatamente a tutti gli spazi e aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1.

Art. 2: Accertamento delle violazioni

- 1) Il controllo relativo all’ applicazione del presente regolamento è affidato ai dipendenti del servizio comunale di Vigilanza. Ove ricorrano speciali circostanze, il Sindaco, su proposta del Responsabile del servizio di Vigilanza, può attribuire ad altri dipendenti comunali le funzioni di agente accertatore per l’esercizio dell’attività di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni attinenti al presente Regolamento.
- 3) Il responsabile del servizio di Vigilanza può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 11 e 12 della L.R. n° 1 del 17.01.1984

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale.
- 4) Le violazioni sono stabilite dal Regolamento per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.

Art. 4: Luminarie.

- 1) E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune previa richiesta scritta da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Nella richiesta dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle vie interessate.
- 3) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.
- 4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3 e 4) del precedente articolo e la presentazione di idonea comunicazione almeno 15 giorni prima dell'iniziativa contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6: Atti vietati su suolo pubblico.

- 1) Sul suolo pubblico è vietato salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale:
 - a) Lavare i veicoli;
 - b) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi e sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - l) Eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi ecc.);
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto c) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, punto l) comporta una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO

Art. 7: Marciapiedi e portici.

- 1) I proprietari degli edifici e aree verdi, hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Gli stessi proprietari devono tenere puliti i marciapiedi e le caditoie delle strade dalle foglie e rami, che cadono dalle piante di proprietà.
- 3) Non si possono percorrere e non si può sostare nei portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8: Manutenzione degli edifici.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc.
- 6) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano gli uccelli selvatici e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con reti antipassero, per evitare nuove colonizzazioni.
- 7) I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici.
- 8) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 3), e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2), 5), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9: Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari.

- 1) Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati – vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Patrimonio pubblico e arredo urbano.

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni o figure espressamente autorizzate;
 - b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) Spostare le panchine dallo loro collocazione, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, **pensiline** o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino **a carico dei trasgressori o i responsabili delle associazioni ed i committenti.**

Art. 11: Nettezza del suolo e dell'abitato.

- 1) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti su porticati o androni ad uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale il locale prospetta.
- 2) La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale previa comunicazione all'amministrazione comunale è permessa esclusivamente a condizione che:
 - a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;
 - b) chi effettua la distribuzione dovrà contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.
- 3) E'vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.
- 4) Il conferimento dei rifiuti urbani non riciclabili, il materiale secco riciclabile (carta, cartone, ferro, alluminio e i contenitori di plastica) ed il vetro, deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori predisposti.
- 5) I rifiuti non riciclabili dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi. L'immissione dei rifiuti riciclabili si possono conferire sciolti la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. E' vietato conferire nei contenitori, la cenere non ancora completamente spenta.
- 6) Non è consentito conferire rifiuti di qualsiasi natura da parte di cittadini non residenti sul territorio comunale inoltre, è tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati fuori dei contenitori.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12: Sgombero neve.

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre

sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla esportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) All'interno dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata la pulizia delle strade e aree pubbliche è a carico dei lottizzanti sino al collaudo delle opere.
- 8) Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia, in tale caso è possibile disporre la rimozione del veicolo con le modalità previste dal C.d.S. ;
- 9) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 6) e 7) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) e 5) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00;

Art. 13: Rami e siepi.

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 4,70 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia fossati e aree verdi.

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, le aree verdi non edificate, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade e creare problemi igienico - sanitario.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci.

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e laboratori artigianali.

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti alla sistemazione di contenitori porta rifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 48 del Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Esposizione di panni e tappeti.

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio causando disturbo o danno alle proprietà o persone sottostanti, nonché stenderli fuori delle finestre o sopra la linea dei parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

- 1) I pozzi e le cisterne esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1,

Art. 19: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto.

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura devono essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione immediata dell'attività.

Art. 21: Accensione fuochi.

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale ed in particolare nel centro urbano, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
E' fatta salva la possibilità di ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, da parte dei conduttori di aziende agricole, unicamente per gli scarti legnosi residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e dell'estirpazione di frutteti e vigneti con le seguenti limitazioni:
 - a) è vietato l'uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l'accensione;
 - b) è vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
 - c) l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 15,30;
 - d) l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.
 - e) è sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti dal Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso non previamente autorizzato di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.
- 6) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Utilizzo di strumenti musicali.

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 7,00, durante il periodo invernale ed autunnale mentre durante il periodo estivo e primaverile dalle ore 23,00 alle ore 7,00 salvo in ogni caso il possesso di espressa autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale, limitatamente alle attività temporanee, rilasciata ai sensi dell'art. 1 comma 4 DPCM 01.03.1991 e dell'art. 6 comma 1 lettera h) L. 26.10.1995 n° 447.

- 2) Dalle ore 22,00 nel periodo invernale ed autunnale e dalle ore 23,00 nel periodo estivo e primaverile, alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare o urlare.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 23: Attività temporanee rumorose.

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e comunque conformi alle direttive comunitarie.
- 2) Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando rientrano nei limiti di legge, salvo i termini indicati nell'ordinanza sindacale in deroga di cui all'art. 1 – comma 4 – DPCM 01.03.1991 ed all'art. 6 comma 1 lettera h) L. 26.10.1995 n° 447, sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
- 3) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi e di sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.
L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare il rumore anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 4) L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
- 5) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 6) Per i circoli privati ed i pubblici esercizi ubicati in edifici comprendenti private abitazioni e nei centri abitati, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e/o sonora e simili dalle ore 22.00 alle ore 8.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 7) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 24: Uso dei dispositivi antifurto.

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale

disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo di EURO 75,00.

Art. 25: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero.

- 1) All'interno del centro abitato è proibito utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli stazionanti. E' consentita la sosta dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali e comunque sempre ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 26: Animali di affezione e autoconsumo.

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'autoconsumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00.

Art. 27: Custodia e tutela degli animali.

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi od aree verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche;
 - c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - e) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28: Cani.

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, quando frequentano aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Per alcuni cani, nei casi previsti dalla normativa vigente, oltre al guinzaglio è obbligatorio l'uso della museruola, in particolare quando si trovano nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- 2) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
- 4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, possono essere lasciati liberi solamente se posti in condizioni tali da non poter recare pericolo ai passanti (area adeguatamente recintata).
- 5) E' vietato ai proprietari di cani, lasciare vagare liberamente i propri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico senza la loro presenza o di quella di altra persona incaricata della vigilanza del cane.
- 6) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni *solide* lasciate dai cani, con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso per l'asportazione, di idonea attrezzatura per la raccolta delle feci che includa anche un contenitore o sacchetto biodegradabili, recipienti che devono essere immediatamente disponibili al seguito *ed esibiti al personale della vigilanza*.
- 7) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 300,00. In caso di recidiva, che si realizza al secondo episodio nello stesso anno, la sanzione è aumentata agli importi da EURO 100,00 a EURO 600,00.
- 8) Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 6, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 30,00 a EURO 90,00 oltre all'asportazione delle deiezioni.
- 9) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 6, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 a EURO 75,00. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.
- 10) La violazioni delle altre disposizioni del presente articolo, diverse da quelle previste dai commi 6, 7 e 8, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00.

TITOLO 6: VARIE

Art. 29: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione permanente di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato all'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio.
- 2) Qualora l'attività all'esterno dei pubblici esercizi consenta esclusivamente la consumazione di alimenti e bevande, con tavolini e sedie il titolare, deve ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone.
- 3) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 30: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.

- 4) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo di EURO 75,00.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, comma 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31: Accattonaggio.

- 1) E' vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
- 3) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo, commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.
- 4) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 2) comporta altresì, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 281/91, dalle leggi regionali e dal presente regolamento, il ricovero dell'animale presso il canile o altre strutture adeguate.

Art. 32: Divieto di campeggio libero.

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, al Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottempererà alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 33: Contrassegni del Comune.

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 50,00 A EURO 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7: SANZIONI

Art. 34: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7 della L.R. 4 del 12.02.2003 (secondo cui dette violazioni comportano, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.R. del 17.01.1984 n° 1 e successive modificazioni.
- 2) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. R. del 17.01.84 n° 1.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo del responsabile del servizio di Vigilanza.
- 4) Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L. R. del 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, il responsabile del servizio di Vigilanza provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
- 6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35: Abrogazioni di norme.

- 1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 36: Entrata in vigore.

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 37: Norme finali.

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto dei presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

Titolo 1: disposizioni generali

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Titolo 2: spazi ed aree pubbliche

ART. 3: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4: LUMINARIE

ART. 5: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 6: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

Titolo 3: nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

ART. 7: MARCIAPIEDI E PORTICI

ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART. 9: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEGLI IMPINATI FOGNARI

ART. 10: PATRIMONIO PUBBLICO ED ARREDO URBANO

ART. 11: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 12: SGOMBERO NEVE

ART. 13: RAMI E SIEPI

ART. 14: PULIZIA FOSSATI

ART. 15: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART. 16: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI
COMMERCIALI

ART. 17: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

Titolo 4: norme di tutela ambientale

ART. 18: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART. 19: OGGETTI MOBILI

ART. 20: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAATURA
SVOLTE ALL'APERTO

ART. 21: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 22: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

ART. 23: ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIE RUMOROSE

ART. 24: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 25: SOSTA DEI VEICOLI DOTATI DI GRUPPO FRIGORIFERO

Titolo 5: animali

ART. 26: ANIMALI DI AFFEZIONE E DA CORTILE PER AUTOCONSUMO

ART. 27: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 28: CANI

Titolo 6: varie

ART. 29: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART. 30: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART. 31: ACCATTONAGGIO

ART. 32: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART. 33: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Titolo 7: sanzioni

ART. 34: SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 35: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 36: ENTRATA IN VIGORE

ART. 37: NORMA FINALE